

RISK MANAGEMENT E BANCHE

Paola Ferretti
Università di Pisa

paola.ferretti@unipi.it

Anche per il RC la riforma....

- Processo di revisione **dell'approccio standardizzato**, collocato nell'ambito del più ampio progetto di rifinalizzazione di Basilea 3. L'avvio di tale percorso di riforma è coinciso con la pubblicazione di un primo documento del Comitato di Basilea (2014), con il quale veniva proposto di modificare la metodologia standard riducendo la dipendenza dai rating esterni, incrementando la risk sensitivity della metodologia e accrescendo la capacità comparativa rispetto ai modelli basati sui rating interni. L'orientamento era di sostituire i rating esterni con alcuni driver di rischio, che nel caso delle esposizioni nei confronti delle imprese venivano identificati con i ricavi e il grado di indebitamento.
- La consultazione non ha tuttavia riscontrato pieno consenso ed è dunque proseguita con la pubblicazione di un secondo documento (2015), con il quale la rivisitazione dell'approccio standardizzato è stata collocata nel contesto di più ampia riforma del framework regolamentare, tesa a meglio assicurare il bilanciamento tra semplicità e sensibilità al rischio delle metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali e a promuovere la comparabilità tra banche dello stesso sistema e tra giurisdizioni, agendo in particolare sul contenimento della variabilità degli RWA.

segue

- Si è così giunti a ribadire il ricorso ai rating esterni, sebbene in modo non meccanicistico ai fini della valutazione del rischio di credito delle controparti, che pertanto deve tener conto delle eventuali limitazioni connesse all'uso dei rating esterni svolgendo un'adeguata due diligence e sviluppando approcci alternativi sufficientemente granulari.
- In particolare, si è inteso aumentare la robustezza della metodologia standardizzata, accrescendone nel contempo la sensibilità al rischio, così da rendere tale metodo una alternativa più credibile ai modelli avanzati (Internal Rating-Based - IRB).
- Tale finalità è stata perseguita intervenendo sulla declinazione dei fattori di ponderazione, ossia introducendone alcuni più conservativi per determinate tipologie di attività e taluni maggiormente granulari per altre. Inoltre, per compensare le possibili criticità che potrebbero derivare dal ricorso ai rating esterni, si richiede alle banche di osservare specifici obblighi di due diligence (due diligence requirements) nella fase sia di erogazione dei prestiti, sia di monitoraggio.

segue

- Per tener conto della possibilità che talune giurisdizioni escludano il rating esterno, il Comitato di Basilea ha previsto due approcci: uno, di valutazione esterna del rischio di credito (ECRA – External Credit Risk Assessment); l'altro, di valutazione standardizzata del rischio di credito (SCRA – Standardised Credit Risk Assessment).
 - La posizione della vigilanza è quella dunque di consentire o meno l'uso dei rating esterni a seconda di quanto disposto a livello di singola giurisdizione. In particolare, il trattamento prudenziale delle esposizioni verso le imprese dipende dal fatto che l'uso di rating esterni, ai fini regolamentari, sia consentito o meno in una giurisdizione specifica. Da qui le seguenti fattispecie. Nelle giurisdizioni che **non** consentono l'uso di rating esterni, gli intermediari assegneranno una ponderazione pari al 100% a tutte le esposizioni nei confronti delle imprese, ad eccezione delle corporate investment grade (caratterizzate da rischio medio-basso), che riceveranno una ponderazione del 65%, e delle PMI corporate, che riceveranno una ponderazione dell'85%. Per contro, nelle giurisdizioni che consentono l'uso di rating esterni, gli intermediari assegneranno una ponderazione variabile tra il 20% e il 150% determinato dal rating esterno fornito da una ECAI.

- Su questo aspetto, durante i lavori preparatori della riforma nel dibattito internazionale, è intervenuta anche l'EBA, chiarendo che in ambito UE l'uso dei rating esterni rappresenta oramai una pratica sufficientemente diffusa e dunque accettabile ai fini della determinazione dei coefficienti di ponderazione.
- Differentemente dal passato, quando specie in concomitanza con la crisi finanziaria internazionale, le agenzie di rating esterno, sottostimando la rischiosità di taluni strumenti e operatori, hanno fortemente contribuito al suo sviluppo e alla sua propagazione, la situazione attuale è decisamente mutata in meglio.
- Sebbene il processo si debba ancora completare, l'UE ha adottato infatti misure regolamentari e normative volte a meglio inquadrare tali società, accrescendo la chiarezza e la trasparenza del loro operato. Da qui la possibilità, a livello europeo, di considerare l'ecosistema delle agenzie di rating un riferimento affidabile ai fini dell'adozione del metodo standardizzato secondo una logica di vigilanza basata sull'approccio di tipo

- L'altro elemento determinante e costitutivo dell'approccio standardizzato là dove si utilizzino i rating esterni è costituito, come anticipato, dalla previsione degli obblighi di due diligence. In sostanza, per evitare la dipendenza meccanicistica dai rating esterni le banche sono tenute a rispettare precisi due diligence requirements.
- Si tratta di un cambiamento rilevante in stretta coerenza con gli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio del credito definiti dall'EBA nel maggio 2020 (vedi slide successive). La finalità delle autorità è quella di affermare un rinnovato approccio, che punti alla procedura del credito incidendo anche sulla cultura al rischio. La ratio dunque è di intervenire sul piano qualitativo oltre che sul requisito quantitativo (es: incremento del fattore di ponderazione).
- Senza negare l'efficacia di quest'ultimo, in grado di stabilire un vincolo e un irrigidimento su un dato business, si ritiene che l'aggiunta della leva qualitativa possa contribuire alla ridefinizione e adeguamento delle procedure e dei processi, con effetti positivi specie nel medio-lungo termine. L'aspettativa è che la banca accresca la propria consapevolezza circa il livello del rischio di un dato debitore e di una certa operazione in tutte le fasi del processo del credito (in primis concessione e monitoraggio).

EBA - Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti

- Si tratta di Linee Guida definite dall'EBA tese a fornire indicazioni sulle prassi operative che le banche sono chiamate a seguire in materia di governance societaria e controlli interni, nonché di procedure di concessione e monitoraggio dei prestiti. Ciò al fine di spingere le banche alla dotazione di standard solidi e prudenti per l'assunzione, gestione e monitoraggio del rischio di credito e far sì che i finanziamenti conservino adeguati livelli di qualità anche nelle fasi successive alla loro concessione.
- Tra gli elementi di novità merita ricordare l'invito a una cooperazione interdisciplinare tra le diverse funzioni: è il caso, fra gli altri, dell'uso della tecnologia ai fini dell'analisi del merito creditizio dei debitori e della valutazione delle garanzie. Parimenti, vengono evidenziati gli organi e le aree aziendali coinvolti nel processo del credito, richiamando il concetto di governance consapevole.
- Linee Guida articolate in cinque sezioni: *Internal Governance*; *Pratiche di concessione del credito*; *Pricing*; *Valutazione delle garanzie*; *Monitoraggio*.

Internal Governance

- Vengono fornite indicazioni riguardo all'applicazione del framework di Internal Governance focalizzata sulle strategie creditizie, sul modello organizzativo e operativo per la concessione del credito, e sul framework di controllo sul rischio di credito.
- Le aspettative delle autorità sono di piena integrazione tra il RAF e le politiche creditizie, da realizzare anche con l'adozione di specifici Key Risk Indicators – KRI.
- Altri punti focali di questa sezione sono la cultura del credito, da sviluppare e diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione allo scopo di garantire la professionalità dei soggetti coinvolti e dunque favorire lo sviluppo di una cultura omogenea, così come l'introduzione di un sistema di remunerazione collegato alla qualità del credito.
- Si richiedono inoltre framework decisionali che integrino filiere e strutture deliberative differenziate (es: per segmento di clientela, area geografica, settore produttivo, etc.).
- Occorre anche definire ruoli e responsabilità sui controlli interni, distinti per business line, funzione e struttura interna, e coadiuvati da meccanismi di reporting periodici.
- Viene poi introdotta una figura professionale (Responsible Lending) a tutela del consumatore nelle fasi di definizione ed erogazione dei prodotti, specificando altresì l'esigenza di declinare le politiche del credito per la gestione di ambiti particolari, tra cui quelli riferibili ai processi di scoring, green lending, ESG (Environmental Social Governance).